

TRIBUNALE DI RAVENNA, sentenza 15 aprile 1970 (^)

Presidente, Salzano - Giudice Rel. Mazziotti Di Celso

S.p.A. AGNESI (avv. Lobietti, Manca, Boglione) c. Ditta MISEROCCHI (avv. Della Casa)

Ai sensi dell'art. 2 cod.proc.civ., è nulla una clausola compromissoria quando contenga una deroga alla giurisdizione italiana a favore di arbitri pronuncianti all'estero in una controversia fra cittadini italiani.

Tale clausola non solo ha natura eminentemente negoziale, ma soprattutto non può essere considerata come un semplice effetto processuale del contratto cui inerisce.

A norma dell'art. II delle disposizioni preliminari al codice civile, non può utilmente invocarsi quindi, nel caso di specie, la convenzione di New York del 10 giugno 1958, poiché essa fu recepita nell'ordinamento italiano in epoca successiva alla conclusione del contratto.

==.==.==.

Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 7 giugno 1969 la S.p.A. Paolo Agnesi e Figli di Imperia, in persona del suo legale rappresentante Silvio Agnesi, conveniva avanti a questo Tribunale la ditta Augusto Miserocchi di Ravenna.

47
Esponneva l'attrice di aver acquistato dalla ditta convenuta, il 3 luglio 1968, una partita di 5500 tonnellate di grano duro americano "n. 3 V.S. hard amber Durham wheat" al prezzo di dollari 75,40 per tonnellata CIF Oneglia; di aver constatato il 13 novembre 1968, allo sbarco ad Imperia, che la merce era difforme dalle condizioni contrattuali e presentava notevoli anomalie; di aver denunciato i vizi con lettera in data 19 novembre 1968; di aver fatto esperire un accertamento tecnico preventivo, e di aver fatto analizzare dall'Associazione del Commercio e Semi di Genova i campioni di grano prelevati dalle stive della nave sotto scarico, ricevendo conferma della sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate alla ditta venditrice.

Aggiungeva l'attrice che i contatti con la ditta Miserocchi onde ottenere un risarcimento del danno non avevano avuto esito per la contesta

(^) La massima ed il testo della sentenza appaiono così come pubblicati nella "Rivista di diritto internazionale privato e processuale" 1970, p. 877 ss. La sentenza è stata pubblicata anche in "Il diritto negli scambi internazionali" 1970, p. 556.

zione di ogni responsabilità da parte della convenuta, la quale aveva addotto le risultanze di un certificato di origine attestante la conformità della merce alle condizioni contrattuali; che l'Ambasciata degli U.S.A. in Roma, con nota di data 26 marzo 1969, aveva però confermato l'inattendibilità di quel certificato, riconoscendo un errore di classificazione; che la differenza di qualità tra il grano pattuito e quello consegnato si traduceva in una diminuzione di valore stimabile in 5 dollari U.S.A. per tonnellata.

Alla stregua di ciò chiedeva che la ditta convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore dell'equivalente in lire italiane di dollari U.S.A. 27.500 in considerazione del minor valore della merce consegnata rispetto a quella pattuita, oltre al risarcimento dei danni, con gli interessi a far tempo dal 13 novembre 1968, con vittoria di spese e con sentenza provvisoriamente esecutiva.

La ditta Miserocchi con la comparsa di risposta eccepiva in primo luogo l'improponibilità dell'azione. In proposito esponeva che il contratto concluso il 4 luglio 1968 recava la seguente clausola: "Tutti i termini, condizioni e regole contenuti nel modulo di contratto n. 27 della L.C.T.A. (di cui le parti ammettono di avere conoscenza e cognizione) saranno, eccetto quanto di esso può essere stato modificato o variato dalle speciali condizioni sopra riportate, considerati incorporati e facenti parte del presente memorandum di contratto"; che il richiamato modulo di contratto n. 27 della L.C.T.A., alla clausola n. 32, così recita: "...tutte le controversie di volta in volta insorgenti in base al presente contratto (inclusa qualsiasi questione di legge derivante o conseguente con lo stesso) saranno deferite ad arbitrato in Londra, in conformità alle regole arbitrali specificate nel modulo n. 73 della L.C.T.A. attualmente in vigore e denominate "Regole dell'arbitrato";...Nessuna delle parti...potrà procedere a qualsiasi azione od altro procedimento legale contro l'altra parte o chi per essa, in relazione a qualsiasi di tali controversie, fino a quando tale controversia non sia stata prima esaminata e decisa dagli arbitri...ed è con il presente espressamente convenuto e dichiarato che l'ottenimento di un lodo dagli arbitri sarà condizione pregiudiziale al diritto di ciascuna parte di cui al presente o di chi per essa, di dare corso a qualsiasi azione o altro procedimento legale contro l'altra, in relazione a qualsiasi di tali controversie".

Sosteneva la convenuta che con questa clausola le parti avevano affidato a terzi il mandato di disporre negozialmente delle situazioni o del rapporto controverso o incerto, prevedendo un arbitrato irrituale in presenza del quale non poteva essere eccepita la violazione dell'art. 2 cod. proc. civ. (divieto della deroga convenzionale della giurisdizione italiana in favore di arbitri che pronuncino all'estero in una controversia tra cittadini); che comunque, anche se si fosse trattato di un arbitrato rituale, l'inderogabilità convenzionale della giurisdizione non avrebbe potuto essere invocata in seguito all'adesione dell'Italia alla convenzione di New York del 1958 che consente senza limitazioni l'arbitrato commerciale internazionale anche per le controversie tra cittadini.

Nel merito sosteneva essersi trattato di una vendita su documenti, e di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni consegnando all'attrice documenti regolari e conformi alle condizioni di contratto.

All'udienza del 3 ottobre 1969 l'attrice replicava: a) che la convenzione di New York sull'arbitrato era stata resa esecutiva per l'Italia dal 1° maggio 1969, di talché non poteva essere applicata al contratto concluso da essa attrice con la ditta convenuta nel luglio 1968; b) che la clausola compromissoria era comunque nulla per vizio di forma non essendo

idoneo il richiamo *per relationem* a rivestire la clausola stessa della forma scritta richiesta *ad substantiam* sia per l'arbitrato rituale che per quello cosiddetto libero; c) che la clausola stessa avrebbe dovuto essere approvata specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di guisa che, nella carenza di tale approvazione, ne doveva essere riconosciuta anche sotto questo aspetto l'invalidità.

Questi motivi venivano ampiamente sviluppati dall'attrice, unitamente al merito, con memoria in data 28 novembre 1969. La parte convenuta insisteva nella propria eccezione pregiudiziale sul rilievo che la menzionata convenzione internazionale era entrata in vigore per l'Italia dopo la conclusione del contratto ma prima della notificazione dell'atto di citazione, di talché in quel momento la clausola compromissoria sarebbe stata valida ed efficace.

All'udienza del 12 dicembre 1969 il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni ritenendo opportuna una decisione separata sulle questioni preliminari ai sensi dell'art. 187 cpv. cod. proc. civ. Adempiuto all'incombente nel senso di cui in premessa, la causa, alla stregua dei documenti prodotti, veniva posta in decisione all'udienza collegiale del 20 marzo 1970.

Motivi della decisione. Ritiene il Collegio che la convenzione internazionale sull'arbitrato di New York non possa essere utilmente invocata nel caso di specie, e che quindi la clausola compromissoria debba essere considerata nulla in quanto contenente un'indebita deroga alla giurisdizione italiana in favore di arbitri pronuncianti all'estero in una controversia tra cittadini.

E' invero pacifico che la suddetta convenzione è stata recepita nell'ordinamento italiano in epoca successiva alla conclusione del contratto tra la S.p.A. Paolo Agnesi e la ditta Misericocchi. Poiché di norma la Legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), ne discende che la convenzione stessa non può essere presa in considerazione onde stabilire la validità di una clausola di tale contratto. Né tanto meno la norma recepita può dare validità ad un patto affetto da nullità secondo la legge vigente nel tempo di conclusione del contratto.

La contrastante tesi della convenuta si richiama ad un orientamento giurisprudenziale secondo cui una legge sopravvenuta potrebbe applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico quando la legge nuova sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall'atto giuridico che aveva dato loro origine.

Si sostiene così che la clausola compromissoria, negozialmente autonoma, avrebbe soltanto effetti di natura processuale, esclusa ogni incidenza sul contenuto patrimoniale del contratto ed ogni efficacia modificativa dell'atto o del fatto giuridico generatore del rapporto contrattuale, con la conseguenza che *l'ius superveniens* potrebbe applicarsi alla clausola stessa.

Ritiene il Collegio che quest'ordine di considerazioni non possa essere seguito.

In primo luogo va evidenziato come l'orientamento giurisprudenziale cui si richiama la convenuta urti contro il fondamentale principio che nei diritti di obbligazione tutti gli effetti devono essere disciplinati dalla legge dal tempo in cui il vincolo fu costituito. Principio perfetta-

mente applicabile alla materia una volta riconosciuta - con la più autorevole giurisprudenza - la natura eminentemente negoziale della clausola compromissoria. Ma soprattutto va osservato come nell'insieme costituito da un contratto e da una clausola compromissoria quest'ultima, anche se autonoma, non può certo essere considerata alla stregua di un effetto del primo. Ond'è che nella specie non si versa nell'ipotesi di una nuova regolamentazione legislativa degli effetti non esauriti di un rapporto giuridico, ossia nell'ipotesi in relazione alla quale si è formato il menzionato indirizzo giurisprudenziale.

In sostanza la tesi della convenuta, perspicua e sottile, evidenzia gli effetti processuali della clausola compromissoria e li considera autonomi rispetto all'atto negoziale cui la clausola stessa è connessa.

Nel caso *de quo* si tratta invece di vagliare la validità, e non gli effetti, di una clausola compromissoria, ed all'uopo ritiene il Collegio debba esserne evidenziato il carattere e la natura negoziale, che conduce alla applicazione del brocardo *tempus regit actum* e della correlativa, fondamentale norma di cui all'art. 11 delle preleggi.

Riconosciuta così la nullità della clausola compromissoria, e respinta l'eccezione di improponibilità dell'azione, restano superati gli ulteriori, validissimi argomenti sintetizzati in narrativa in base ai quali la attrice ha sostenuto la nullità, sotto altri aspetti, della clausola stessa.

Per il prosieguo si provvede con separata ordinanza, riservando all'esito ogni provvedimento in ordine alle spese.

P.Q.M., il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'eccezione di improponibilità dell'azione sollevata dalla convenuta ditta Augusto Miserochi, riserva al definitivo la pronuncia sulle spese...

Tr. no. 3 (Trib. Ravenna, 15.4.70 ^{tr. sevochi} Agazzi)

GIARDINA, Riv. dir. int. priv. pros. 268 - (1971)

§ 771, la delega, at 275

RECHIA, Stalin Approach, at 402-404

WWW.NEYORKCONVENTION.ORG